



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
(SCUOLA DI GIURISPRUDENZA)

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE GIURIDICHE
XXXV CICLO

ABSTRACT
**Struttura ed applicazioni
della *stipulatio* tra tarda repubblica e impero:
l'*exemplum* della società di grammatici**

Coordinatore
Ch.mo Prof. Geminello Preterossi

Tutor
Ch.ma Prof.ssa Margherita Scognamiglio

Candidata
Dott.ssa Caterina Cascone
Matricola 8800600066

Anno Accademico 2022/2023

ABSTRACT

La *stipulatio* costituisce un frequente tema di indagine negli studi romanistici, in ragione della centralità di questo negozio nel sistema contrattuale romano data la sua «malleabilità»¹ agli interessi delle parti. Era, infatti, un negozio tipico di carattere generale, di contenuto non predeterminato dall'ordinamento giuridico, ma lasciato alla libertà delle parti, era in grado di produrre un rapporto giuridico «come isolato 'in vitro', [...] suscettibile [...] di precisione e chiarezza»².

Si è ritenuto che nel basso impero la *stipulatio* sia stata oggetto di un processo degenerativo, che l'avrebbe ridotta prima a contratto letterale poi ad una mera clausola di stile³.

Il processo sarebbe culminato con la costituzione del 472 di Leone I (C.I. 8.37.10), con la quale si stabiliva la validità del vincolo assunto tramite *stipulatio* a prescindere dalle parole utilizzate, e con il provvedimento del 531 di Giustiniano (C.I. 8.37.14), che attribuiva al documento il valore di presunzione sulla presenza delle parti, ammettendosi la prova contraria solo per dimostrare che invece non si trovavano nella stessa città⁴.

Tenuto conto delle opinioni che hanno contribuito a sviluppare le teorie sulla *stipulatio*, nel corso della tesi si è giunti a negare il presunto

¹ F. LOMBARDO, *Studi su «stipulatio» e azioni stipulatorie nel diritto giustiniano*, Milano, 2020, 11.

² C.A. CANNATA, *Obbligazioni nel diritto romano, medievale e moderno*, in *Dig. disc. priv. - Sez. civ.*, V, Torino, 1995, 442.

³ Influenzato sia dalla prassi orientale che dai provvedimenti della cancelleria imperiale.

⁴ I requisiti necessari erano: l'oralità, la pronuncia di determinate parole *utroque loquente*, la presenza delle parti, la congruenza della risposta alla domanda ed infine la contestualità e l'unità dell'atto, cioè la contestualità di domanda e risposta.

decadimento e si è tentato di distinguere, nella sua evoluzione, le diverse applicazioni dell'istituto.

Talché, nel secondo capitolo, l'attenzione è stata poi rivolta a Paul. 3 *epit. Alf. dig.* D. 17.2.71 pr., passo estrapolato dall'epitome di Paolo ad Alfeno Varo, che rappresenta una delle prime applicazioni della *stipulatio* come clausola di chiusura. Il giurista tardorepubblicano – alla cui opinione aderisce Paolo –, al fine di valutare l'azione esperibile, esamina la costituzione di una società rafforzata da una stipulazione.

Nel passo, i due personaggi di Alfeno Varo, al fine di dividere i proventi derivanti dalla professione dell'insegnamento della grammatica, si uniscono in una società, decidendo altresì di redigere per iscritto tutte le intenzioni e condizioni che avevano concordato con un patto, a cui viene fatta seguire una clausola stipulatoria.

Si è tentato di esaminare il passo da più angolazioni: la struttura tripartita (presentazione della fattispecie, quesito e responso), la fattispecie societaria (*coire societatem*), i patti (*pactum conventum*), la stipulazione (*stipulati sunt*), valutando anche la possibile novazione (*si novationis ... fecissent*) ed infine si è analizzato il concorso dell'*actio pro socio* con l'*actio ex stipulatu*.

La vicenda societaria, oltre a rappresentare una applicazione della clausola stipulatoria, offre anche uno squarcio di vita quotidiana: gli insegnanti erano soliti unirsi in società al fine di dividere i proventi derivanti dall'insegnamento.

L'insegnamento era considerato un'attività penosa e mal pagata poiché erano le famiglie dei fanciulli a farsi carico delle spese d'istruzione: nel caso in cui i docenti non riuscissero a svolgere le lezioni, a causa dello scarso numero degli scolari ovvero in caso di assenza per malattia, essi non ricevevano alcuna retribuzione.

Ripercorrendo il modello educativo originario romano ed analizzando i modelli pedagogici da Quintiliano, ritenuto padre della pedagogia moderna, si è analizzato il ruolo dei grammatici nella società romana, evidenziando le modalità attraverso cui essi venivano pagati. In particolare, l'attenzione è stata rivolta all'impianto normativo dall'editto *de pretiis rerum venalium*, prima legislazione sul compenso dei docenti ad

opera di Diocleziano nel 301 d.C., ed i successivi provvedimenti volti a regolare la docenza nelle principali città, anche sotto il profilo della retribuzione.

In conclusione, si è tentato di porre in luce come la *stipulatio*, nelle sue diverse applicazioni e nei vari contesti storici, ha rappresentato il punto di partenza per lo sviluppo della contrattualistica romana, assurgendo a funzione coattiva per quei negozi privi di una tutela, e come la *stipulatio*, in tutte le sue complesse manifestazioni, venisse impiegata nella vita quotidiana, com'è stato, ad esempio nella società di grammatici.

In Roman Studies the *Stipulatio* represents a common investigative topic in view of the centrality of this negotiation in the roman contract system because of its *malleability* to the involved interests.

It was, indeed, a typical negotiation of a general nature whose contents is not predetermined by the legal system but left to the freedom of the parties. It was able to generate a legal relationship as isolated *in vitro*, capable of clarity and precision.

During the Low Roman Empire the *Stipulatio* has been considered as object of a degenerative process, consequently it developed from a literal contract to a mere statement of reason-

The process culminated with the Constitution 472 of Leone I (C.I. 8.37.10), which established the constraint validity assumed through *Stipulatio* regardless of words used. According to the measure 531 of Giustiniano the document represented the value of presumption on the presence of the parties admitting contrary proof in order to prove they were not instead in the same city.

Taking into account the opinions which have helped to develop the *Stipulatio* theories, in this thesis it has come to deny the alleged decay, attempting to distinguish the several applications of the Institut.

In the second chapter particular attention has been paid to Paul. 3 epit. Alf. dig. D.17.2.71 pr., passage extrapolated from the Epitome of Paolo and Alfeno Varo, which represents one of the first application of *Stipulatio* as a closing clause.

The late Republican Jurist (of which opinion Paolo refers to) analyze the emergence of a new society strengthened by a conclusion of stipulation.

In the passage, the two characters of Alfeno Varo, join together to build a new society in order to share the revenues arising from grammar teaching. They also decide to draw up a written report with all of intents and terms which they had agreed by an agreement followed by a stipulation clause.

Efforts have been made to analyze the passage from different angles: the tripartite structure (the introduction of particular case, question and result, corporate case (coire societatem), agreements (pactum conventum), the stipulation (stipulati sunt), considering even the novation (si novationis ... fecissent. Lastly it has been analyzed the concept of *actio pro socio* with the *actio ex stipulatu*.

The company's history even though it represents an enforcement of stipulation clause, it also gives a glimpse of daily life: teachers were used to join together with society in order to share the revenues that derive from teaching.

Since family's children had to bear the educational expenses, the teaching was considered a painful and underpaid work. Indeed, if teachers could not give lesson because of few students, due to illness, they had not received any remuneration.

Following in the original Roman educational model and analyzing pedagogical models starting from Quintiliano, who has considered the Father of modern pedagogy, it has been examined the role of grammarians in Roman Society, by pointing payment modality out.

Specifically emphasis was placed on regulatory framework by the edict *de pretiis rerum venalium*, the first Legislation on the teacher remuneration established by Diocleziano, and further measures as intended to adjust teaching in main cities, even under remuneration standpoint.

Finally attempts have been made to highlight how the *Stipulatio*, through its several applications and historical backgrounds, represented the starting point for developing of Roman contracts, assuming a formal enforcement, and how the *Stipulatio* in all its complex manifestations was applied on daily life, such as for instance in grammarian society.